

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Dipartimento: UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO



Direzione: DIREZIONE

Area:

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A00001 del 23/03/2017

Proposta n. 1 del 23/03/2017

Oggetto:

Autorizzazione alla delocalizzazione temporanea dell'attività commerciale "FIDANZA AGATA" frazione Grisciano comune Accumoli.

Proponente:

Estensore

BARBANERA ROBERTO

Responsabile del procedimento

FERMANTE STEFANO

Responsabile dell' Area

Direttore

S.FERMANTE

_____ *firma digitale* _____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE POST SIMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: autorizzazione alla delocalizzazione temporanea dell'attività commerciale "FIDANZA AGATA" frazione Grisciano comune Accumoli.

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

Visto l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 22.11.2016 concernente: "*Convalida atti e conferimento incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 22 marzo 2017 concernente: "*individuazione del Dott. STEFANO FERMANTE Direttore Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 quale soggetto delegato al rilascio delle autorizzazioni e dei contributi ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del Decreto legge 189/2016 convertito in legge 229/2016*";

Premesso che:

- l'articolo 2 comma 2 del I Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli

interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;

- l'articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone *"Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 il Commissario straordinario, in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive ha disciplinato non solo l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea di cui all'articolo 5 comma 2 lettera d) del Decreto Legge 189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento;

Considerato che:

- quanto agli interventi direttamente realizzati dagli operatori interessati, trattandosi di strutture delocalizzate temporanee, le stesse non sono soggette al rilascio del titolo abilitativo ed all'autorizzazione paesaggistica, come già disposto, quanto ad analoghi interventi di delocalizzazione dall'ordinanza n. 5 del 2016 del Commissario straordinario e dall'OCDP n. 415 del 21 novembre 2016;
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 dell'Ordinanza 9 la sig. FIDANZA AGATA ha presentato richiesta di autorizzazione alla delocalizzazione della sede operativa con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio n. 47775 del 31 gennaio 2017;
- con nota acquisita al protocollo Ufficiale dell'Ufficio speciale ricostruzione Regione Lazio n. 117232 del 07 marzo 2017 ha trasmesso la documentazione integrativa di cui all'istanza soprarichiamata;

Preso atto che:

- a) la richiesta di delocalizzazione temporanea riguarda la realizzazione di una struttura provvisoria all'interno di un lotto delle zone immediatamente adiacenti all'insediamento danneggiato, secondo le modalità previste dall'articolo 2 comma 2 lettera b) dell'ordinanza n. 9/2016 del Commissario straordinario per la ricostruzione;
- b) la realizzazione della struttura prefabbricata temporanea e delle relative attrezzature avverrà attraverso la fornitura e posa in opera a titolo gratuito da parte della CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa – Associazione provinciale di Rieti) come evidenziato nella perizia asseverata dal tecnico incaricato acquisita al protocollo dell'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio n. 47775 del 31 gennaio 2017 e successivamente integrata con nota protocollo n. 117232 del 07 marzo 2017 *"La struttura prefabbricata è stata oggetto di donazione e quindi non si rimette una quantificazione dei danni subiti"*;

Viste la richiesta di autorizzazione presentata in conformità all'articolo 6 dell'Ordinanza n. 9/2016 del Commissario straordinario per la ricostruzione recante la *"Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 2016"*

Dato atto che la sig.ra FIDANZA Agata, nata ad Accumoli il 29 maggio 1961 e residente nella frazione di Grisciano al n. 126, codice fiscale FDNGTA61E69A019B ha titolo a richiedere l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea in quanto titolare dell'attività commerciale adibita a negozio generi alimentari e rivendita tabacchi, sita in frazione di Grisciano al NCEU al fg. 7 particella n. 398 sub. 2, dichiarata inagibile con esito E + F scheda AEDES ID n. 914 del 8 settembre 2016.

che l'area oggetto di delocalizzazione è di proprietà della sig.ra Fidanza ed è catastalmente identificata al foglio 7 mappale 704.

acquisito in data 22 marzo 2017 il parere favorevole del Responsabile del procedimento, rilasciato sulla base delle risultanze formulate dai tecnici istruttori, in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale, svolte nel rispetto delle norme contenute nel Capo II della legge 241/2000, dalle quali emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed, in particolare, le condizioni previste dall'art. 5 dell'ordinanza medesima.

vista la nota n. 3960 del 10 marzo 2017 del Comune di Accumoli acquisita con numero di protocollo 128399 del 13 marzo 2017 con la quale il Responsabile dell'area tecnica del medesimo Comune ha espresso parere favorevole all'autorizzabilità dell'intervento.

considerato che con nota n. 138890 del 16 marzo 2017 L'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio ha richiesto ai competenti enti la valutazione circa la sussistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

visto il nulla osta rilasciato dalla Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità Area Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziate provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con nota prot. n. 147078 del 21/03/2017;

considerato che nelle more dell'acquisizione dei ulteriori nulla osta, attesa l'esigenza di concludere il procedimento con la massima sollecitudine possibile, in modo da favorire la ripresa delle attività produttive, si ritiene di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla delocalizzazione dell'attività produttiva in oggetto, secondo le modalità formulate nell'istanza proposta ai sensi dell'Ordinanza n.9 del Commissario straordinario, fatti salvi i necessari provvedimenti di autotutela qualora dagli esiti della richiesta di nulla osta emergessero circostanze impeditive alla prosecuzione dell'intervento in esame.

Rilevato altresì che spettano al Comune funzioni rilevanti di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e la coerenza degli stessi con il progetto presentato, a norma degli articoli 27 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle vigenti leggi regionali.

DECRETA

- 1) Di autorizzare:
 - a) La delocalizzazione temporanea dell'attività commerciale del Sig. Fidanza Agata
 - b) La realizzazione dei lavori finalizzati all'intervento di cui alla lettera a) in conformità alle modalità progettuali contenute nell'istanza di autorizzazione agli atti dell'Ufficio

- 2) Di stabilire che le strutture temporanee installate, siano rimosse a cura del soggetto legittimato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle attività economiche originarie.

il presente provvedimento di autorizzazione è privo di rilevanza finanziaria e non comporta alcuna movimentazione sui fondi della gestione speciale di cui all'articolo 4 comma 4 del Decreto Legge 189/20156

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio

F.to Stefano FERMANTE

OGGETTO: ESITO DELL'ISTRUTTORIA DI MERITO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE (SENZA RICHIESTA DI CONTRIBUTO) RIGUARDANTE LA VENDITA LA DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E TABACCHI DELLA DITTA FIDANZA AGATA NEL COMUNE DI ACCUMOLI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE N. 9 DEL 14.12.2016

PREMESSO CHE:

- Con scheda Aedes ID n. 914 del 08.09.2016 la squadra P92 ha sancito l'edificio sito nella frazione di Grisciano catastalmente identificato al Foglio n. 7 mappale 398 di proprietà della sig.ra Fidanza Agata, inagibile con esito "E + F", riconoscendo un danno medio grave sia sulle strutture verticali che sui solai per un estensione compresa tra 1/3 e 2/3;
- In conseguenza all'esito della scheda Aedes, con Ordinanza sindacale del Comune di Accumoli n. 160/S del 26.01.2017 (prot. N. 1121) è stata dichiarata l'inagibilità dell'immobile;
- In data 31.01.2017 prot. N. 47775 è pervenuto all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio l'istanza della delocalizzazione temporanea in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) dell'Ordinanza n. 9/2016 ed smi, presentata dalla sig.ra Fidanza Agata, nata ad Accumoli il 29.05.1961 ed ivi residente nella frazione di Grisciano (CF FDNGTA61E69A019B) nella sua qualità di titolare dell'attività commerciale adibita a negozio di generi alimentari e rivendita tabacchi sita nella frazione di Grisciano e catastalmente identificata al Foglio 7 mappale 398 sub. 2 dichiarato inagibile (con esito "E + F");
- Nell'istanza citata, viene proposto il posizionamento di un prefabbricato temporaneo della superficie interna di mq 22,80 per la ripresa dell'attività produttiva in un terreno di proprietà della stessa richiedente (atto di compravendita a ministero del notaio Paolo Gianfelice sottoscritto in data 23.11.2010 registrato a Rieti il 01.12.2010 al n. 4167 serie 1T e trascritto a Rieti in data 02.12.2010 al n. 13604 Part. 9637) e catastalmente identificato al Foglio 7 mappale 704; in particolare, trattasi della fornitura con posa in opera di una struttura prefabbricata e delle relative attrezzature e macchinari che la CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione Provinciale di Rieti) fornisce a titolo gratuito alla sig.ra Fidanza. Per quanto attiene alla tipologia costruttiva ed alle caratteristiche di finiture del prefabbricato temporaneo, trattasi di struttura in acciaio con tamponamenti in biomattone in canapa e calce finiti a scialbatura, la copertura sarà in sughero bruno, i serramenti in legno. Dal punto di vista costruttivo la struttura sarà realizzata quasi interamente a secco con assemblaggio di componenti prefabbricati e limitate finiture da realizzarsi in opera;
- Il tecnico incaricato (arch. Mario Persia) iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila con il n. 390 ha attestato con perizia asseverata che alla data del 24.08.2016 l'attività commerciale era attiva e riguardava la vendita di generi alimentari e tabacchi e che, grazie alla donazione omnicomprensiva della CNA, non viene allegata la quantificazione del danno;
- L'area oggetto di delocalizzazione temporanea, censita al N.C.T. al foglio 7 mappale 704, è compresa ai sensi del vigente PRG in zona urbanistica "F" – sottozona "F2" *Attrezzature ed istruzione* e tale destinazione non è compatibile con destinazioni commerciali, ma che, attraverso l'attivazione della procedura di variante puntuale o generale sarebbe possibile realizzare una destinazione compatibile;

- L'area oggetto di futura delocalizzazione è in zona sismica di 1° grado, ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dista 190 ml dalla precedente localizzazione, sempre all'interno dello stesso confine comunale;
- In data 08.03.2017 prot. N. 122576 è stata inviata al Comune di Accumoli la documentazione tecnica ed amministrativa relativa all'istanza in oggetto per l'acquisizione del parere di competenza;
- In data 16.03.2017 prot. n. 138890 è stata inviata alla Regione Lazio (articolata nelle sue diverse Direzioni), al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e all'ASL di Rieti (Igiene Edilizia) la documentazione tecnica ed amministrativa relativa all'istanza in oggetto ai fini della valutazione circa la sussistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- In data 13.03.2017 prot. N. 128399 è pervenuto il parere favorevole di competenza del Comune di Accumoli circa *"l'autorizzabilità alla deroga allo strumento urbanistico a condizione che sia rispettato il limite inderogabile di 10 metri di distanza tra i fabbricati"*;
- In data 07.03.2017 prot. N. 117232 l'arch. Mario Persia, tecnico incaricato dalla sig.ra Fidanza Agata, ha trasmesso, in variante all'istanza precedentemente inviata, la nuova documentazione progettuale nel rispetto delle distanze dai confini dagli altri fabbricati esistenti (della stessa ditta);
- In data 21/03/2017 prot. N. 147078 è pervenuto il nulla osta da parte della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, che testualmente recita *"La scrivente Direzione ritiene che non vi siano motivi ostativi all'esecuzione delle opere previste, a condizione della completa rimozione delle stesse al venir meno dei motivi emergenziali conseguenti gli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi"*;
- In riferimento al limite della distanza di 100 metri presente nell'art. 2 comma 2 dell'ordinanza n. 9/2016 tra il sito precedentemente ospitante l'attività commerciale e la nuova delocalizzazione, si ritiene tale limite superabile grazie alle modifiche normative comunicate formalmente dalla struttura commissariale ed in corso di perfezionamento.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, alla luce dei pareri espressi dagli Enti competenti, la presente istruttoria di merito sancisce L'ACCOGLIBILITÀ dell'istanza presentata dalla sig.ra Fidanza Agata in data 31.01.2017 prot. N. 47775 finalizzata alla delocalizzazione temporanea sul terreno di proprietà della stessa Fidanza catastalmente identificato al Foglio 7 mappale 704 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) dell'Ordinanza n. 9/2016 ed smi dell'attività commerciale adibita a negozio di generi alimentari e rivendita tabacchi sita nella frazione di Grisciano dichiarato inagibile (con esito "E + F"). Si prende inoltre atto che nessun contributo è richiesto per la delocalizzazione suddetta, in quanto sia la fornitura che la posa in opera della struttura prefabbricata, dei relativi allacciamenti, macchinari e attrezzature sono donati dalla CNA di Rieti.

**L'istruttore
F.to Mariagrazia Gazzani**

**IL DIRETTORE
F.to Stefano Fermante**